



28112-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 572
Pierluigi Di Stefano		UP - 25/09/2020
Riccardo Amoroso		R.G.N. 23228/2019
Martino Rosati		
Maria Sabina Vigna	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Granata Antonio nato a Napoli il 01/12/1977

avverso la sentenza del 28/02/2019 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale **Ciro Angelillis** che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che condannava Granata Antonio alla pena di legge per il reato di cui agli artt. 110-336 cod. pen. aggravato dall'art. 7 l. 203/91.

All'imputato, detenuto, all'epoca dei fatti, presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, è contestato di avere usato violenza e minaccia, in concorso con altro detenuto, nei confronti di un agente della polizia penitenziaria per costringerlo a fare un atto contrario ai doveri di ufficio. La minaccia è consistita nell'aver proferito nei confronti della parte offesa le seguenti frasi: "Dovete sbrigarvi subito altrimenti appicco fuoco alla stanza, tu non sai con chi hai a che fare, io sono un detenuto di spicco ed è bene che cominci ad avere paura, qui comando io"; con l'aggravante di avere commesso il fatto con metodologia mafiosa. Nella stessa circostanza, l'altro detenuto inveiva con tono minaccioso dicendo: "la mia famiglia (...) siamo tutti malavitosi e 41-bis".

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione Granata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:

2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 336 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al concreto significato intimidatorio della espressione pronunciata dall'imputato nei confronti del pubblico ufficiale.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91. L'imputato non ha mai fatto riferimento a un suo presunto ruolo nell'ambito di ambienti malavitosi, né tantomeno al potere di qualsivoglia sodalizio criminale.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 e 4 Protocollo 7 CEDU. La gravità delle sanzioni disciplinari irrogate a Granata hanno inciso in maniera considerevole sulla libertà dello stesso, assumendo la natura di sanzioni penali. L'azione risulta, quindi, improcedibile in ossequio al principio del *ne bis in idem*.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva esclusivamente sulla base dei precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, mentre le ulteriori doglianze appaiono inammissibili.

2. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono affetti da genericità. Il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera replica delle deduzioni già mosse nell'atto di appello e non si confronta con le — adeguate — risposte date dal Tribunale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimità (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.1. La Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato, con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede, le ragioni del proprio convincimento in ordine al carattere intimidatorio delle frasi proferite dal ricorrente e alla idoneità delle stesse a costringere l'agente penitenziario a chiamare immediatamente l'Ispettore di turno.

2.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche a Granata è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i precedenti penali a carico dell'imputato e la gravità della condotta.

2.3. Quanto alla recidiva facoltativa, deve sottolinearsi che effettivamente, nell'applicazione della stessa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183).

Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Napoli si è correttamente uniformata al criterio sopra richiamato, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai precedenti penali per violazione della normativa stupefacenti, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente «espressione di una sicura inclinazione a delinquere e di una maggiore pericolosità sociale» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

2.4. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte in relazione alla insussistenza della violazione del principio del *ne bis in idem*, avendo riguardo al

fatto che Granata era già stato sottoposto a sanzione disciplinare per la condotta tenuta.

Dato per acclarato che il procedimento disciplinare ai sensi dell'ordinamento penitenziario ed il presente procedimento penale abbiano ad oggetto il medesimo fatto inteso in senso storico-naturalistico (cioè la condotta di violenza e minaccia in danno dell'appartenente alla Polizia penitenziaria), è da escludere che le sanzioni disciplinari di esclusione dalle attività e di isolamento continuo per giorni cinque possano ritenersi avere la sostanza di una sanzione penale. Ed invero, anche avendo riguardo ai parametri definiti dalla giurisprudenza della Corte EDU nel caso *Grande Stevens c/ Italia* — che ha delineato un ambito di operatività del divieto di *bis in idem* più ampio di quello tracciato dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia della UE — le sanzioni disciplinari previste dalla legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) non sono qualificate come penali nel nostro ordinamento giuridico (non hanno, cioè, il *nomen* di "pena") e, soprattutto, non possono ritenersi avere natura di sanzione penale. Si tratta difatti di sanzioni che comportano soltanto una diversa modalità della restrizione carceraria e sono suscettibili di dare luogo ad un aggravamento di afflittività dello *status detentionis* assai modesto, visti la durata ed il grado d'intensità dell'inasprimento al regime limitativo della libertà personale. Si tratta, in conclusione, di misure non commensurabili con nessuna delle sanzioni previste dal sistema penale come pene principali e, finanche, delle misure alternative alla pena detentiva.

Escluso che Granata sia stato già sottoposto, per il medesimo fatto oggetto del procedimento penale, ad una misura formalmente amministrativa, ma avente natura "sostanzialmente penale", non v'è materia per ritenere integrata la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

3. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Secondo i principi più volte espressi da questa Corte, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).

La circostanza aggravante in parola ricorre allorquando l'agente, pur senza essere partecipe o concorrere in reati associativi, delinqua con metodo mafioso e,

cioè, ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale (Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997, Barcella, Rv. 207178). Si è, inoltre, precisato che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628; Sez. 6, n. 28917 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900).

3.1. A tali parametri ermeneutici non si è conformata la Corte di appello di Napoli là dove, secondo le argomentazioni svolte in risposta alla deduzione mossa nell'atto di appello, la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso è stata evinta dal richiamo fatto dall'imputato alla sua posizione di spicco della malavita e dalla potenzialità criminale delle sue minacce.

In realtà le espressioni usate da Granata, pur connotate da un'indubbia valenza intimidatoria, non possono di per sé sole dirsi oggettivamente idonee ad esercitare una coartazione psicologica sulle persone avente i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, nella specie evocata solo in via solo mediata ("sono un detenuto di spicco"), potendo - in ipotesi - costituire il frutto di una - certamente deprecabile - esplosione d'ira, non supportata da alcuna intenzione di conferire colorazione mafiosa alla minaccia.

Metodo mafioso che il Collegio distrettuale avrebbe potuto stimare sussistente soltanto ove supportato da ulteriori evidenze oggettive, quali - ragionando in via ipotetica ed esemplificando - eventuali ulteriori espressioni minacciose spese in danno della persona offesa, il contesto e le modalità della condotta ed, in particolare, l'atteggiamento e la gestualità dell'agente al momento dei fatti, i suoi rapporti intimi con esponenti della consorteria criminale e, dunque, l'eventuale conoscenza da parte delle vittime della vicinanza del prevenuto rispetto ai locali clan mafiosi, il contesto ambientale nel quale avvenivano i fatti e le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico sociale e qualunque ulteriore elemento atto a conferire al comportamento l'idoneità ad evocare, con efficienza causale, l'esistenza di un sodalizio ed incutere un timore aggiuntivo di una ritorsione mafiosa, così da giustificare l'applicazione dell'elemento circostanziale suscettibile di comportare un significativo aumento di pena.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91.

Non potendo il Collegio, nel caso di specie, rideterminare la pena – essendo stato l'aumento per la recidiva operato sulla pena calcolata avendo già avuto riguardo all'aumento ex art. 7 l. 203/91 – deve essere disposta, a tale fine, la trasmissione degli atti a altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Come evidenziato al paragrafo 2. del Considerato in Diritto, il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991, e dispone trasmettersi gli atti a altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 25 settembre 2020

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna



Il Presidente
Angelo Costanzo

